

T.A.R. Veneto Venezia Sez. III, 14-05-2009, n. 1472

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 688 del 2007, proposto da:

W.A., rappresentato e difeso dall'avv. Ilaria Foletto, con domicilio eletto presso la segreteria del T.A.R.

contro

l'Amministrazione dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento emesso il 16 gennaio 2006 e notificato al ricorrente il 12 febbraio 2007 con il quale il Questore di Vicenza ha rifiutato il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato;

visto il ricorso, notificato il 27 marzo 2007 e depositato in segreteria il 20 aprile 2007, con i relativi allegati;

visti gli atti tutti della causa;

relatore nella pubblica udienza del 7 maggio 2009 il consigliere Marco Buricelli, udito l'avv. Ilaria

1. Con il decreto in epigrafe il Questore di Vicenza ha rifiutato di rinnovare al ricorrente il permesso di soggiorno per lavoro subordinato rilasciato il 30 maggio 2003 e scaduto il 29 maggio 2005 evidenziando:

che il richiedente è stato assunto a tempo indeterminato solo a decorrere dal 24 marzo 2005 ma che dal febbraio del 2004 al marzo del 2005 non risulta avere svolto regolare attività lavorativa;

che risulta a carico dello straniero una sentenza del Tribunale di Vicenza emessa, ex art. 444 c.p.p., il 6 luglio 2005 e divenuta irrevocabile dal 1° ottobre 2005, per un reato inerente gli stupefacenti (si tratta di detenzione e trasporto, con evidenti finalità di spaccio, di circa 500 grammi di hashish, suddivisi in cinque panettiv. doc. 2 fasc. ric.);

che il W. ha fruito del periodo di attesa occupazione previsto dalla normativa vigente e che ha trovato attività lavorativa dopo i termini massimi previsti dal t. u. n. 286/98;

che la condanna per il reato suddetto costituisce causa assolutamente ostativa al rilascio del permesso di soggiorno in base a quanto dispone l'art. 4, comma 3, del t. u. n. 286 del 1998 e che sono quindi venuti a mancare i requisiti per l'ingresso e la permanenza nel territorio nazionale.

A sostegno della domanda di annullamento del decreto impugnato il W. ha dedotto: 1) eccesso di potere per insussistenza delle condizioni per considerare il ricorrente soggetto socialmente pericoloso e 2) violazione di legge, in quanto la sentenza emessa ex art. 444 c.p.p. non costituisce vera condanna e non può essere presa in considerazione ai fini dell'espressione dell'apprezzamento di pericolosità sociale dello straniero.

L'Amministrazione dell'interno, benché ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio.

2. In diritto va osservato, in via preliminare, che, come si è visto sopra, il decreto impugnato risulta sorretto da due ragioni diverse e concorrenti, egualmente idonee a giustificare, anche da sole, l'adozione dell'impugnato diniego di rinnovo del permesso di soggiorno. In casi come questo, potrebbe essere dichiarato inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso che non investa tutte le ragioni del provvedimento impugnato, in quanto l'eventuale accoglimento del gravame sarebbe privo di ogni effetto pratico per il ricorrente dal momento che l'atto impugnato resterebbe fermo, non essendo state censurate le altre ragioni sulle quali, pure, il provvedimento medesimo si fonda. Detto altrimenti, il decreto sopra riassunto al p. 1. si regge su due capi di motivazione tra loro autonomi, e quando un atto amministrativo è sorretto da una pluralità di ragioni giustificatrici tra loro autonome, per fondarne la legittimità è sufficiente la conformità a legge anche di una sola di esse, il che esonererebbe il collegio dal sottoporre a disamina gli argomenti addotti a sostegno del ricorso, argomenti che non riguardano il fatto che il ricorrente ha usufruito dell'intero periodo di attesa occupazione senza trovare un regolare lavoro, ma si incentrano in via esclusiva sulla motivazione del decreto che attiene alla condanna per reato inerente gli stupefacenti. Ciò autorizzerebbe il collegio a emettere direttamente una pronuncia di inammissibilità del ricorso.

A prescindere dalle considerazioni su esposte il gravame è manifestamente infondato e va respinto.

Va rilevato che l'art. 4, comma 3, del d. lgs. n. 286/1998, come modificato dall'art. 4, comma 1, lettera b) della l. 30 luglio 2002, n. 189 stabilisce che non è ammesso in Italia lo straniero: "...che risulti condannato, anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall'articolo 380 commi 1 e 2 del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite"; e che l'art. 5, comma 5 dello stesso decreto prevede che "il permesso di soggiorno o suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno dello straniero nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili".

Anche a voler concentrare l'attenzione sul capo di motivazione del decreto che riguarda la condanna per reato inerente gli stupefacenti, va rimarcato che l'autorità emanante ha correttamente evidenziato che la condanna subita dal W. è elemento assolutamente ostativo al rilascio del permesso di soggiorno, oltre che al rinnovo del medesimo, alla luce del sopra trascritto art. 5, comma 5, del t. u. n. 286 del 1998, norma che pone sullo stesso piano l'ipotesi del rilascio e quella del rinnovo del permesso.

La condanna, anche non definitiva (cfr. Tar Veneto, sez. terza, sentenze nn. 457 del 2007 e 1221 del 2004), per reato inerente gli stupefacenti, vincola l'autorità amministrativa a rifiutare il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno (conf. Cons. St., sez. sesta, sent. n. 2866 del 2006) e, nella specie, non appare inutile aggiungere che la condanna riportata dal W. è successiva alla l. n. 189 del 2002.

Dunque il provvedimento in epigrafe è conforme a quanto disposto dall'art. 4, comma 3, del d. lgs. n. 286 del 1998, modificato dalla legge n. 189 del 2002, in relazione all'art. 5, comma 5, del d. lgs. n. 286 del 1998, e tanto basta per rigettare il ricorso dato che nessuna valutazione ulteriore e specifica di pericolosità sociale è richiesta dalla legge.

Non appare tuttavia inutile specificare che il difensore del ricorrente, nel formulare la censura sub 1), muove da un presupposto palesemente erroneo, in base al quale il Questore di Vicenza avrebbe rifiutato il rinnovo del permesso di soggiorno allo straniero -non con un atto rigidamente vincolato, come è avvenuto, ma per ragioni connesse a una valutazione della pericolosità sociale del W. il che, appunto, non è. Inoltre, la censura sub 2), con cui si sostiene che la sentenza con pena patteggiata non costituirebbe una vera condanna e non potrebbe essere presa in considerazione ai fini dell'apprezzamento di pericolosità sociale, muove dallo stesso assunto -scorrettosopra specificato, ed è comunque smentita dal fatto che è lo stesso art. 4, comma 3, cit. ad equiparare la condanna alla sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p..

In conclusione il ricorso va respinto.

Non si fa luogo a pronuncia sulle spese del giudizio, dato che l'Amministrazione dell'interno non si è costituita.

P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, terza sezione, definitivamente decidendo sul ricorso in epigrafe lo rigetta.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 07/05/2009 con l'intervento dei Magistrati:

Angelo De Zotti, Presidente

Elvio Antonelli, Consigliere

Marco Buricelli, Consigliere, Estensore